



# COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.8 DEL 24/04/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DELLE RELATIVE SCADENZE**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **quindici** nella SALA CONSIGLIARE in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Villani Angelo - Presidente	Sì
2. Fagioli Elisabetta - Vice Sindaco	Sì
3. Bellinzona Sara - Consigliere	Giust.
4. Nascimbene Daniele - Consigliere	Sì
5. Farina Marco Antonio - Consigliere	Sì
6. Bogelli Fabio - Consigliere	Giust.
7. Signorini Bene Angelika - Consigliere	Sì
8. Sacchi Andrea Aldo - Consigliere	Sì
9. Sedda Elena - Consigliere	Giust.
10. Tihulca Diana - Consigliere	Sì
11. Cremaschi Pietro Guglielmo - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Guazzi Dott. Andrea** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Villani Angelo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DELLE RELATIVE SCADENZE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
- il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2023;

### VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

**VISTO** l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

**VISTA** quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

**TENUTO CONTO CHE** nel territorio in cui opera il Comune di Montalto Pavese non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di

Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

**PRESO ATTO CHE**, in riferimento all'aggiornamento biennale 2024-2025, il Piano Economico Finanziario 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 24/04/2024, ammonta ad € 189.137,00;

**CONSIDERATO CHE** le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**EVIDENZIATO CHE** la norma in vigore propone due modalità alternative rispettivamente descritte al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013:

- ✓ il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- ✓ il comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO CHE**, in adesione al metodo previsto dal suddetto comma 651, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO CHE** per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO CHE** ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**ATTESO CHE** il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO CHE**, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- ✓ suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- ✓ determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**TENUTO CONTO CHE** le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**DATO ATTO CHE** la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell’approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO CHE** dovranno essere trasmessi all’Autorità i seguenti documenti:

- a) l’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) corredata di tutti gli allegati;
- b) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall’Ente Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**RITENUTO** pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell’anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,18765	0,15763	0,60	680,64728	0,32506	132,75072
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,18765	0,18390	1,40	680,64728	0,32506	309,75169
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,18765	0,20266	1,80	680,64728	0,32506	398,25217
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,18765	0,21767	2,20	680,64728	0,32506	486,75265
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,18765	0,23269	2,90	680,64728	0,32506	641,62849
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,18765	0,24395	3,40	680,64728	0,32506	752,25410

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,27934	0,11732	3,40	0,31822	1,08195
102-Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,27934	0,20671	6,03	0,31822	1,91887
103-Stabilimenti balneari	0,51	0,27934	0,14246	4,16	0,31822	1,32380
104-Esposizioni, autosaloni	0,37	0,27934	0,10336	3,03	0,31822	0,96421
105-Alberghi con ristorante	1,20	0,27934	0,33521	9,86	0,31822	3,13765
106-Alberghi senza ristorante	0,86	0,27934	0,24023	7,02	0,31822	2,23390
107-Case di cura e riposo	0,98	0,27934	0,27375	8,01	0,31822	2,54894
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,06	0,27934	0,29610	8,76	0,31822	2,78761
109-Banche ed istituti di credito	0,57	0,27934	0,15922	4,64	0,31822	1,47654
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,27934	0,27655	8,12	0,31822	2,58395
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	0,27934	0,36314	10,63	0,31822	3,38268
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88	0,27934	0,24582	7,20	0,31822	2,29118
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,27934	0,29051	8,52	0,31822	2,71123
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,27934	0,18716	5,50	0,31822	1,75021
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,27934	0,22906	6,71	0,31822	2,13526
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,27934	1,35201	39,67	0,31822	12,62379
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,27934	1,01680	29,82	0,31822	9,48932
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	0,27934	0,57823	16,99	0,31822	5,40656
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	0,27934	0,58103	17,00	0,31822	5,40974
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,27934	1,69280	49,72	0,31822	15,82190
121-Discoteche, night club	1,34	0,27934	0,37432	11,01	0,31822	3,50360
122-B&B, case vacanze	0,80	0,27934	0,22347	6,55	0,31822	2,08434
123-Home Restaurant	2,42	0,27934	0,67600	19,84	0,31822	6,31348

**DATO ATTO CHE** sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**VISTA** la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**CONSIDERATO CHE**, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

**RITENUTO** necessario stabilire per l'anno 2024 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

1 <sup>^</sup> RATA acconto del 40% calcolato sulla base delle tariffe 2024	30/06/2024
2 <sup>^</sup> RATA ulteriore acconto del 40% calcolato sulla base delle tariffe 2024	30/09/2024
3 <sup>^</sup> RATA a saldo – 20% (conguaglio calcolato in base alle tariffe 2024)	03/12/2024
Versamento in un'unica soluzione	30/09/2024

**PRESO ATTO CHE** la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO CHE**, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO CHE** la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO CHE** per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147-bis del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**VISTO** l'allegato parere reso dal Revisore unico dei conti;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa per alzata di mano:

- Favorevoli n. 6 (sei);
- Contrari n. 1 (uno) (Tihulca);

## D E L I B E R A

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2024, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,18765	0,15763	0,60	680,64728	0,32506	132,75072
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,18765	0,18390	1,40	680,64728	0,32506	309,75169
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,18765	0,20266	1,80	680,64728	0,32506	398,25217
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,18765	0,21767	2,20	680,64728	0,32506	486,75265
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,18765	0,23269	2,90	680,64728	0,32506	641,62849
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,18765	0,24395	3,40	680,64728	0,32506	752,25410

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,27934	0,11732	3,40	0,31822	1,08195
102-Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,27934	0,20671	6,03	0,31822	1,91887
103-Stabilimenti balneari	0,51	0,27934	0,14246	4,16	0,31822	1,32380
104-Esposizioni, autosaloni	0,37	0,27934	0,10336	3,03	0,31822	0,96421
105-Alberghi con ristorante	1,20	0,27934	0,33521	9,86	0,31822	3,13765
106-Alberghi senza ristorante	0,86	0,27934	0,24023	7,02	0,31822	2,23390
107-Case di cura e riposo	0,98	0,27934	0,27375	8,01	0,31822	2,54894
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,06	0,27934	0,29610	8,76	0,31822	2,78761
109-Banche ed istituti di credito	0,57	0,27934	0,15922	4,64	0,31822	1,47654
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,27934	0,27655	8,12	0,31822	2,58395
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	0,27934	0,36314	10,63	0,31822	3,38268
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88	0,27934	0,24582	7,20	0,31822	2,29118
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,27934	0,29051	8,52	0,31822	2,71123
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,27934	0,18716	5,50	0,31822	1,75021
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,27934	0,22906	6,71	0,31822	2,13526
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,27934	1,35201	39,67	0,31822	12,62379
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,27934	1,01680	29,82	0,31822	9,48932
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	0,27934	0,57823	16,99	0,31822	5,40656
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	0,27934	0,58103	17,00	0,31822	5,40974
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,27934	1,69280	49,72	0,31822	15,82190
121-Discoteche, night club	1,34	0,27934	0,37432	11,01	0,31822	3,50360
122-B&B, case vacanze	0,80	0,27934	0,22347	6,55	0,31822	2,08434
123-Home Restaurant	2,42	0,27934	0,67600	19,84	0,31822	6,31348

- 3) **DI STABILIRE** per l'anno 2024 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

1^ RATA acconto del 40% calcolato sulla base delle tariffe 2024	30/06/2024
2^ RATA ulteriore acconto del 40% calcolato sulla base delle tariffe 2024	30/09/2024
3^ RATA a saldo – 20% (conguaglio calcolato in base alle tariffe 2024)	03/12/2024
Versamento in un'unica soluzione	30/09/2024

- 4) **DI DARE ATTO CHE** alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %;

5) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio finanziario l'invio, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

6) **DI DEMANDARE** al Servizio amministrativo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024 E DELLE RELATIVE SCADENZE**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Montalto Pavese, lì 24/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to : Dott.ssa Novarini Sara

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Montalto Pavese, lì 24/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to : Dott.ssa Novarini Sara

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Villani Angelo

Il Segretario Comunale  
F.to : Guazzi Dott. Andrea

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
n. 169 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/06/2024 al 21/06/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montalto Pavese, lì 06/06/2024

Il Segretario Comunale  
F.to : Guazzi Dott. Andrea

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'**  
divenuta esecutiva in data

**Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)**

Montalto Pavese, lì

Il Segretario Comunale  
F.to : Guazzi Dott. Andrea

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Delibera di Consiglio Comunale n°8  
del 24/04/2024

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Guazzi Dott. Andrea